

Aggiornato al 23/03/2012

□ **NOVITA' SICUREZZA** _Anno 2012 Accordo Stato _Regioni per la formazione dei Lavoratori ai sensi dell'Art. 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano). In tale accordo, ad oggi già in vigore, vengono indicati: i requisiti dei docenti, l'organizzazione della formazione, la metodologia di insegnamento/Apprendimento, l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning, l'articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs 81/2008. formazione particolare aggiuntiva del Preposto, formazione dei dirigenti, struttura degli attestati e crediti formativi, l'aggiornamento e il riconoscimento della formazione pregressa

□ **Censimento Amianto – Nuove Modalità di trasmissione alla Regione Lazio delle attività con l'amianto: NOTIFICA TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI** ex art. 9 della Legge 257/1992
La Regione Lazio ha avviato a partire dall'anno 2010, un processo di semplificazione utilizzando il mezzo telematico e di fornitura tramite il portale per la prevenzione attivo presso il sito della Regione Lazio (www.laziosaluteesicurezza.it). Le aziende che sono state attive negli anni precedenti nel territorio regionale, riceveranno un codice identificativo ed una password con cui interagire e compilare le schede predisposte e presenti sul sito web per adempiere all'obbligo citato. Per ottenere la username e la password, l'utente dovrà inviare un e.mail di richiesta formale al Laboratorio di Igiene Industriale – Centro Regionale Amianto della ASL di Viterbo all'indirizzo mappa.amianto@asl.vt.it. Verrà inviata una comunicazione, sempre via e-mail, contenente le chiavi di accesso. Le schede da compilare riguardano rispettivamente le seguenti tematiche: anagrafica, scheda informativa, scheda cantiere per matrice compatta e/o friabile, elenco addetti impegnati negli interventi.
Per le aziende che hanno provveduto all'invio telematico nell'anno precedente sono confermati gli stessi codici di accesso
L'invio alle ASL – S.PRES.A.L. competenti verrà effettuata direttamente dalla Regione. La scadenza di presentazione alla Regione è prevista entro il 28 febbraio di ogni anno

□ **STOP alla Norma UNI 10608:1997**

Norma numero : UNI 10608:1997 - Codice ICS : 13.020 13.030 91.100.40

Titolo : Prodotti di amianto-cemento. Valutazione del degrado superficiale. Metodo pratico a strappo

Sommario : Definisce un metodo pratico per la valutazione dello stato di degrado della superficie di lastre ondulate e piane di fibrocemento contenenti amianto, particolarmente per coperture o rivestimenti e di materiali ottenuti mediante inglobamento di amianto in matrice cementizia.

Data di entrata in vigore : 30/06/1997

Status: ritirata senza sostituzione

In data 09/07/2009 tale Norma è stata ritirata; pertanto non potrà più essere utilizzata come metodologia di prova dello stato di degrado superficiale dei manufatti in cemento amianto.

(Fonte: Catalogo UNI)

□ **Arriva la patente a punti nell'edilizia!**

Arriva la patente a punti nei cantieri edili, che misurerà il rispetto da parte delle imprese delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'esclusione dell'impresa dallo svolgimento dell'attività nel settore: con violazioni sistematiche zero punti e imprese fuori mercato. Nel Testo unico l'istituzione di questo strumento è rinviata a un DPR e può portare alla cessazione dell'attività

dell'impresa se si verificano infortuni e se gli standard di sicurezza dei lavoratori non sono rispettati. (Fonte: www.inail.it)

□ **Abrogazione Libro Matricola:**

Con l'art. 39 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modifiche, dalla Legge 133/2008, il Libro Matricola è stato abrogato e sostituito dal Libro Unico del Lavoro, divenuto obbligatorio dal 1° gennaio 2009, reperibile c/o la sede del datore di lavoro o del soggetto a cui è stato affidato l'incarico. Obbligo dell'azienda, pertanto, anche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, è quello di indicare sui documenti previsti le generalità del soggetto che lo detiene.

□ **Modifiche al Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs 81/2008) : Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n° 106.**

Alcune rilevanti novità:

- modifica della definizione del Responsabile dei lavori e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 58 del D.Lgs 106/2009)

• **RESPONSABILE DEI LAVORI:** la modifica alla definizione di responsabile dei lavori che è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal dlgs 81/2008 e che, nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, coincide con il responsabile del procedimento;

• **COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** la precisazione inserita nella definizione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori i cui compiti non possono essere affidati al datore di lavoro, alle imprese affidatarie ed esecutrici, ai suoi dipendenti o al responsabile dell'attività, in quanto entrambi sono in un rapporto di dipendenza, è stata specificata. Le incompatibilità non cessano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

- modifica obblighi previsti per il committente o responsabile dei lavori (art. 59 del D.Lgs 106/2009)

• il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

• Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

• Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito d'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO e del DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, corredato da AUTOCERTIFICAZIONE in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.

• Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, la dichiarazione dell'organico medio annuo si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del Dlgs n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

• Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle

imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

- La disposizione prevista per cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

- obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria (art. 97 del D.Lgs 106/2009)

prevede che in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza e che per lo svolgimento delle presenti attività, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti siano in possesso di adeguata formazione.

Infine, l'art. 67 del dlgs 106/2009 modifica l'art. 100 del dlgs 81/2008 relativo al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ammettendo che lo stesso non risulta essere necessario nel caso di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.